



Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ  
STRADALE E SEGNALETICA VERTICALE  
TURISTICA, DI TERRITORIO E DI SERVIZIO UTILE  
- REVISIONE -**

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 47 del 28/05/2013

**IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRERÀ IN VIGORE DAL 28/05/2013**

# Capitolo I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1** **(Oggetto)**

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti tecnici, i procedimenti autorizzativi e le prescrizioni relativi alla posa di mezzi pubblicitari lungo, in prossimità e in vista delle strade di competenza della Provincia di Cremona, in conformità a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada (D.L.vo. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) ,con la finalità di perseguire con efficacia gli obiettivi di tale normativa, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 C.d.S.

### **Art. 2** **(Pubblicità lungo, in prossimità e in vista della strada)**

1. La pubblicità si considera:

a) **lungo la strada**, quando è realizzata entro i confini della sede stradale, così come definiti dall'art. 3 comma 1 punto 10) C.d.S.;

b) **in prossimità della strada**, quando è realizzata ad una distanza dal limite della carreggiata, così come definita dall'art. 3 comma 1 punto 7) C.d.S., non superiore a 10 m;

c) **in vista della strada**, quando, pur essendo realizzata oltre i 10 m dal limite della carreggiata, risulta visibile dalla strada.

2. Le distanze di cui sopra si calcolano avendo come riferimento il bordo del mezzo pubblicitario più vicino alla strada.

## Capitolo II

### MEZZI PUBBLICITARI

#### **Art. 3**

#### **(Definizione)**

1. Per la definizione dei singoli mezzi pubblicitari, delle loro dimensioni e caratteristiche si rinvia a quanto disciplinato dagli artt. 47, 48, 49, 50 del Regolamento C.d.S., tenendo conto delle integrazioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

#### **Art. 4**

#### **(Insegne)**

1. È insegna di esercizio solo quella che persegue oggettivamente lo scopo di individuazione della sede aziendale nello spazio territoriale di appartenenza. Essa può essere posta in qualunque punto dello stabilimento, compresi anche il tetto, la facciata laterale e l'ingresso secondario, ovvero nella pertinenza accessoria situata anche lontano dalla sede principale dell'impresa.

2. L'insegna di esercizio può indicare esclusivamente il nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta, l'attività permanente svolta, il tipo di merci vendute, il simbolo e il marchio della ditta stessa, i simboli e i marchi di altre ditte estranee purché attinenti all'attività svolta.

3. Sono considerate insegne pubblicitarie tutte quelle installate nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie alla stessa e realizzate in maniera non conforme a quanto disciplinato nel comma 2 del presente articolo.

4. Nei successivi articoli con il termine generico "insegne" si farà riferimento sia alle insegne d'esercizio che a quelle pubblicitarie.

5. L'insegna di esercizio non deve essere necessariamente una sola ma possono anche aversi più insegne sempre e solo ai fini della realizzazione dello scopo di cui al comma 1.

6. Le insegne non devono essere sovrabbondanti, eccessive o sovraccariche, per

dimensioni, luminosità, animazione, immagini scritte, al fine di non costituire pericolo per la circolazione ovvero distrazione o disturbo per gli automobilisti.

7. Le disposizioni relative alle insegne previste dal presente Regolamento, dal C.d.S. ed dal Regolamento C.d.S. si applicano, in quanto compatibili, a tutte quelle scritte in qualsiasi modo realizzate (ad esempio con tecniche pittoriche direttamente su muro), o applicate (ad esempio su tende, bandiere, ecc.).

8. È altresì considerato insegna di esercizio l'impianto collocato nelle aree di servizio destinate al rifornimento carburanti, riportante il marchio specifico e/o il nome di una società che commercializza prodotti petroliferi.

### **Art. 5** **(Preinsegna)**

1. La preinsegna deve avere forma rettangolare con dimensioni pari a m 1,25x0,25, colore di fondo "grigio luce" (rif. RAL 7035), scritte di colore nero e può contenere solo simboli, iscrizioni e composizioni grafiche differenti da quanto disposto per la segnaletica stradale. L'eventuale logo della ditta pubblicizzata potrà essere realizzato a colori.

2. È ammesso un numero massimo di due preinsegne recanti indicazioni inerenti la medesima attività, per ogni strada che conduce direttamente alla ditta pubblicizzata.

### **Art. 6** **(Croci luminose)**

1. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. Per il colore e le caratteristiche della croce indicante le farmacie si applica la normativa specifica vigente in materia.

### **Art. 7** **(Divieti rispetto alla segnaletica stradale)**

1. È vietato l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con la segnaletica stradale.

## **Art. 8**

### **(Caratteristiche strutturali dei mezzi pubblicitari)**

1. In applicazione della normativa prevista dal D.M. 18/02/1992 n. 223 e successive integrazioni e modificazioni (in particolare art. 3 del D.M. 21 giugno 2004), gli impianti pubblicitari collocati ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza in rapporto all'ipotesi di fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata, dovranno essere realizzati su manufatti e strutture cedevoli al fine di non costituire un ostacolo fisso pericoloso per gli utenti della strada in caso di urto.

## **Capitolo III**

### **COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

## **Art. 9**

### **(Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza)**

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari lungo o in prossimità della strada, cioè entro 10 m dal limite della carreggiata (rif. art. 2 del presente Regolamento, lett. *a*) e *b*)), è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime e dei divieti previsti dagli artt. 51 e 52 del Regolamento C.d.S., dagli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in vista della strada, cioè oltre 10 m dal limite della carreggiata (rif. art. 2 del presente Regolamento lett. *c*)), non è soggetto al rispetto delle distanze minime e dei divieti previsti dagli artt. 51 e 52 del Regolamento C.d.S. e dagli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

3. La pubblicità lungo, in prossimità o in vista della strada deve essere in ogni caso realizzata nel rispetto dei principi e dei divieti stabiliti dall'art. 23 C.d.S.

## **Art. 10**

### **(Ubicazione in prossimità di accessi e intersezioni)**

1. Alle distanze minime previste dall'art. 51 comma 2 Reg. C.d.S. per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo ed in prossimità della strada, si aggiungono le seguenti prescrizioni:

- a) 30 m prima degli accessi;
- b) 15 m dopo gli accessi.

2. Entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, alle distanze minime previste dall'art. 51 comma 4 Reg. C.d.S. per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo ed in prossimità della strada, si aggiungono le seguenti prescrizioni:

- a) 250 m prima delle intersezioni;
- b) 100 m dopo le intersezioni.

## **Art. 11**

### **(Prescrizioni particolari per il posizionamento delle insegne)**

1. Fuori dai centri abitati, le insegne poste su pali o comunque su manufatti appositamente realizzati, dovranno essere installate ad una distanza tale dalla sede stradale da non invadere la piattaforma stradale (così come definita dal Decreto Min. 05/11/2001 n°5, cap. 3.3) in caso di ribaltamento della struttura.

2. Lungo, in prossimità o in vista di strade extraurbane principali è consentita esclusivamente la posa di insegne. Le stesse sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, entro i limiti e alle condizioni stabilite dal D.P.R. 16 dicembre 1992 N.495 e dal presente Regolamento.

## **Art. 12**

### **(Criteri per il calcolo delle distanze)**

1. L'art. 51 comma 2 e 4 del Regolamento C.d.S. dispone che le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

2. Per direttrice di marcia s'intende l'intera carreggiata della strada comprendente tutto ciò che entra nel cono visivo del conducente. Ai fini

dell'applicazione di tale disposizione, il mezzo pubblicitario bifacciale viene considerato come un doppio impianto pubblicitario, ed in quanto tale dovrà rispettare le distanze di cui sopra considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato collocato.

3. I mezzi pubblicitari posti in posizione obliqua al senso di marcia, devono rispettare le stesse distanze previste per quelli posti perpendicolarmente al senso di marcia.

### **Art. 13** **(Deroghe)**

1. L'art. 51 comma 5 del Regolamento C.d.S.( deroghe alle distanze minime e ai divieti previsti dall'art. 51 commi 2 e 4 e comma 3 lettera c)) è applicabile qualora le insegne siano collocate parallelamente al senso di marcia di veicoli, a condizioni che le stesse siano anche poste in alternativa:

a) in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o recinzioni esistenti;  
b) fuori dai centri abitati ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m e comunque nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 11 comma 1 del presente Regolamento.

2. L'art. 51 comma 6 del Regolamento C.d.S. (deroga alle distanze minime indicate all'art. 51 commi 2 e 4 ad eccezione di quelle relative alle intersezioni) è applicabile qualora i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari siano collocati parallelamente al senso di marcia di veicoli . a condizioni che gli stessi siano anche posti in alternativa:

a) in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o recinzioni esistenti;  
b) ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m.

### **Art. 14** **(Mezzi mobili)**

1. Lungo , in prossimità o in vista della strada è vietata qualunque forma di pubblicità svolta tramite appositi mezzi mobili quando i medesimi siano collocati in sosta nello stesso punto per un periodo di tempo superiore alla 48 ore, come si evince dal disposto del comma 4 lettera f) art. 6 del C.d.S..

In tale fattispecie, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 23 comma 4 del C.d.S. su istanza del richiedente.

### **Art. 15**

#### **(Pubblicità sulle rotatorie)**

1. È vietata la pubblicità sulle rotatorie.
2. Nel caso in cui la Provincia abbia stipulato accordi a titolo gratuito con soggetti pubblici o privati per la manutenzione delle rotatorie in relazione alla cura del verde, delle essenze e specie arboree, è consentita ai suddetti soggetti, con esonero del pagamento del relativo canone, la collocazione di un massimo di due mezzi pubblicitari da installare in corrispondenza di posizioni utili ai sensi dell'art.52 del Regolamento del C.d.S ed in ogni caso realizzati in modo da non costituire pericolo per la circolazione, ovvero distrazione o disturbo visivo per gli automobilisti ai sensi dell'art. 23 del C.d.S..

## **Capitolo IV**

### **SEGNALETICA STRADALE TURISTICA, DI TERRITORIO E DI SERVIZIO UTILE**

### **Art. 16**

#### **(Omologazione della segnaletica)**

1. La fabbricazione dei predetti segnali è consentita alle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 45 comma 8 del C.d.S., nel rispetto delle caratteristiche indicate dagli artt. 78 comma 2 lett. f) e comma 3 lett. c), 82, 125 e 128 del Regolamento C.d.S.

### **Art. 17**

#### **(Utilizzo di simboli e scritte)**

1. I segnali turistici, di territorio e di servizio utile, ad eccezione dei segnali di tipo industriale artigianale e commerciale, possono contenere solo simboli previsti dal Regolamento C.d.S., così come rappresentati dalle figure da II.100 a II.231 dello



stesso.

L'utilizzo di simboli non previsti dal suddetto Regolamento, deve essere autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. Le iscrizioni contenute nei segnali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere composte utilizzando i caratteri alfabetici rappresentati dalle tabelle da II.22a a II.22n del Regolamento del C.d.S.

### **Art. 18**

#### **(Segnaletica stradale turistica e di territorio di tipo industriale, artigianale, commerciale, art. 134 del Regolamento del C.d.S.)**

1. La sagoma di detti segnali dovrà essere come da tabella II 13/a Reg. C.d.S.- formato normale, per le installazioni nei centri abitati e come da tabella II 14/a Reg. C.d.S. – formato normale, per le installazioni fuori dai centri abitati.

2. Il simbolo relativo a queste indicazioni, è rappresentato dalla figura II 192 art. 125 del Regolamento C.d.S.

3. I colori da utilizzarsi, dovranno essere come da figura II 297 art. 134 del Regolamento del C.d.S.

4. I segnali con le indicazioni di cui sopra, possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Se impiegati, devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 Km di distanza dal luogo.

5. Detti segnali possono essere autorizzati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare che per evidente difficoltà di localizzazione (mancanza di segnalazioni stradali alternative) provoca notevoli ed evidenti intralci alla circolazione e conseguente pericolo agli utenti della strada. Dal traffico veicolare

sono esclusi i dipendenti dell'azienda stessa.

6. Fuori dai centri abitati, per la particolare ubicazione dell'attività industriale, artigianale o commerciale isolata, la Ditta potrà essere ammessa all'impiego dello specifico segnale stradale di indicazione di "attività singola", previa puntuale istruttoria al fine di valutare la effettiva necessità della segnalazione, il cui scopo fondamentale è l'utilità per la generalità per gli utenti della strada, soprattutto nelle situazioni in cui non esistono altre forme di indicazione della località in cui ha sede l'attività isolata.

7. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

8. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario", ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.

9. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale".

10. È ammesso un numero massimo di due segnali recanti indicazioni inerenti la medesima attività, per ogni strada che conduce direttamente alla ditta segnalata. Questo Ufficio potrà valutare la posa di un numero maggiore di segnali solo per motivi legati alla sicurezza della circolazione stradale.

## **Art. 19**

### **(Segnaletica stradale che fornisce indicazioni di servizi utili, art. 136 del Regolamento C.d.S.)**

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che gli stessi siano integrati da una freccia indicante la direzione da seguire (al massimo 500 m). Possono essere abbinati ad un

pannello integrativo mod. II.1 Reg. C.d.S., indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.

2. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

3. Detti segnali possono essere ammessi solo per situazioni particolari soggette ad una puntuale istruttoria da parte della Provincia di Cremona, la quale valuterà l'effettiva necessità di indicare i servizi segnalati in funzione dell'utilità per la generalità degli utenti della strada interessata.

4. È ammesso un numero massimo di due segnali recanti indicazioni inerenti la medesima attività, per ogni strada che conduce direttamente alla ditta segnalata.

### **Art. 20**

#### **(Segnaletica non conforme)**

1. L'installazione della segnaletica prevista dagli articoli 134 e 136 Reg. C.d.S. in difformità da quanto previsto dal C.d.S., dal Reg. del C.d.S. e dal presente Regolamento, comporterà la classificazione degli stessi come mezzi pubblicitari assoggettandoli alla relativa disciplina anche ai fini del loro sanzionamento e della loro rimozione.

## **Capitolo V**

### **PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E RELATIVE PRESCRIZIONI**

### **Art. 21**

#### **(Oggetto dell'autorizzazione)**

1. La realizzazione di pubblicità lungo, in prossimità o in vista delle strade di competenza della Provincia di Cremona è soggetta ad autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione e la relativa disciplina sono previsti dagli articoli 53 e seguenti del Regolamento del C.d.S. e dalle successive disposizioni del presente Regolamento.

## **Art. 22**

### **(Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione)**

1. Qualora i mezzi pubblicitari o i segnali stradali turistici, di territorio e di servizio utile siano posti lungo, in prossimità o in vista di una strada provinciale, fuori dai centri abitati, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia stessa.
2. Qualora i mezzi pubblicitari o i segnali stradali turistici, di territorio e di servizio utile siano posti lungo, in prossimità o in vista di una strada provinciale all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'autorizzazione è rilasciata dai Comuni, salvo il preventivo nulla-osta tecnico della Provincia di Cremona; nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 l'autorizzazione è rilasciata dai Comuni.
3. Qualora i mezzi pubblicitari o i segnali stradali turistici, di territorio e di servizio utile siano posti lungo una strada appartenente ad altro ente ma visibili anche da una strada provinciale, l'autorizzazione è rilasciata dall'ente proprietario della strada, ma è subordinata al preventivo nulla-osta tecnico della Provincia di Cremona.
4. Per la pubblicità realizzata lungo le sedi ferroviarie, ma visibile dalle strade provinciali, l'autorizzazione è rilasciata da *R.F.I.*, previo nulla osta tecnico della Provincia di Cremona.

## **Art. 23**

### **(Domanda)**

1. Il soggetto interessato al rilascio di autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari da collocarsi fuori dai centri abitati, lungo, in prossimità o in vista delle strade di competenza della Provincia di Cremona, deve presentare domanda all'Ufficio Autorizzazioni e Concessioni della stessa.
2. La modulistica necessaria per l'inoltro dell'istanza di cui al comma 1 è reperibile al sito [www.provincia.cremona.it](http://www.provincia.cremona.it), presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso l'Ufficio Tecnico della Provincia - Ufficio Autorizzazioni e Concessioni.
3. Ogni istanza volta ad ottenere l'autorizzazione per uno o più mezzi pubblicitari deve essere regolarmente bollata.
4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di mezzi

pubblicitari, deve presentare la relativa domanda allegando la seguente documentazione:

a) n°1 copia del bozzetto schematico o fotografia del mezzo pubblicitario specificandone la forma, i colori e le dimensioni. Possono essere allegati anche più bozzetti, indicando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;

b) estratto di mappa (scala 1:2000) o planimetria, con indicati la posizione e l'orientamento di ogni mezzo pubblicitario (perpendicolare o parallelo rispetto all'asse stradale);

c) ricevuta del versamento effettuato a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario dei diritti di sopralluogo. Sono esenti dal pagamento dei suddetti diritti gli enti locali, le associazioni Onlus e le associazioni di volontariato riconosciute, gli istituti di culto, i partiti politici ed ogni altro soggetto ad essi assimilabile;

d) fotocopia in carta semplice del documento d'identità del sottoscrittore dell'istanza.

#### **Art.24**

#### **(Diniego-Rilascio)**

1. L'Ufficio Autorizzazioni e Concessioni della Provincia di Cremona entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda concede o nega l'autorizzazione con provvedimento amministrativo del Dirigente responsabile del procedimento. L'amministrazione provvede a dare al richiedente notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione secondo la normativa prevista dall'art. 8 della legge 241/90.

2. L'adozione di un provvedimento negativo è preceduto da una comunicazione agli istanti contenente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda così come previsto dall'art. 10 bis della legge 241/90. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La suddetta comunicazione sospende il termine previsto al comma 1 per concludere il procedimento, il quale inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni.

Il provvedimento di diniego deve contenere i motivi del diniego, i termini e l'autorità cui è possibile proporre ricorso.

Il rigetto della domanda non dà luogo al rimborso delle spese di istruttoria.

3. Qualora venga espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, gli istanti dovranno trasmettere all'Ufficio Autorizzazioni e Concessioni:

a) la ricevuta del versamento effettuato a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario dei diritti di istruttoria necessari al rilascio del provvedimento autorizzativo. Sono esenti dal pagamento dei suddetti diritti gli enti locali, le associazioni Onlus e le associazioni di volontariato riconosciute, gli istituti di culto, i partiti politici ed ogni altro soggetto ad essi assimilabile.

b) l'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 art. 47, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

c) nel caso in cui sia applicabile la disciplina del decreto 18/2/1992 n. 223 e successive integrazioni e modificazioni, così come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento, un progetto redatto da un professionista abilitato iscritto all'albo che, nell'ambito delle sue competenze, attesti che il dimensionamento del sostegno del manufatto è stato calcolato in modo che lo stesso risulti cedevole e tale da non costituire pericolo per gli utenti della strada in caso di urto.

4. Il provvedimento di autorizzazione è, in ogni caso, accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

## **Art. 25**

### **(Interruzione dei termini)**

1. Ove l'istanza di autorizzazione presentata sia irregolare od incompleta, la Provincia di Cremona ne darà immediata notizia all'interessato. Tale comunicazione interrompe i tempi di rilascio del provvedimento.

2. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, decorsi i quali la pratica verrà archiviata.

3. Dalla data in cui perverranno le integrazioni richieste, ricomincerà a decorrere il termine dei sessanta giorni per il rilascio o diniego dell'autorizzazione.

**Art. 26**  
**(Durata)**

1. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.
2. L'autorizzazione all'installazione di segnaletica turistica, di territorio e di servizio utile ha validità per un periodo di sette anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

**Art. 27**  
**(Nulla-osta tecnico)**

1. La Provincia di Cremona è competente al rilascio del nulla-osta tecnico previsto dall'art. 22 commi 2, 3, 4.
2. Per nulla-osta tecnico si intende l'atto amministrativo mediante il quale la Provincia, nel caso in cui sia l'ente proprietario della strada, libera il Comune o l'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione, da ogni riserva attinente la sicurezza del suolo (natura del suolo e idoneità strutturale a trattenere il manufatto pubblicitario, tipologia di traffico ammesso e relativi carichi strutturali ecc.) e del sottosuolo (presenza di condotte fognarie, elettriche ecc.) e valuta la sicurezza per la circolazione in base a quanto previsto dall'art. 23 comma 1 del Codice della Strada.
3. L'istanza per il rilascio del nulla-osta tecnico è presentata dal Comune o altro ente preposto al rilascio dell'autorizzazione alla Provincia tramite apposita modulistica, corredata di tutti gli allegati previsti dalla stessa. La modulistica necessaria per l'inoltro dell'istanza è reperibile al sito *www.provincia.cremona.it*, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso l'Ufficio Tecnico della Provincia - Ufficio Autorizzazioni e Concessioni.
4. La Provincia evade l'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
5. Il nulla-osta tecnico può essere revocato se si modifica lo stato di fatto esistente al momento del rilascio dello stesso.
6. L'autorizzazione rilasciata dal Comune o altro ente deve riportare gli estremi del nulla-osta tecnico rilasciato dalla Provincia.
7. Il Comune deve trasmettere copia dell'autorizzazione alla Provincia indicando i termini di validità del provvedimento adottato.

**Art. 28**  
**(Installazione)**

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di dare comunicazione alla Provincia di Cremona del giorno dell'installazione con almeno tre giorni di anticipo.
2. Durante l'esecuzione dei lavori di installazione è vietato interrompere, anche temporaneamente, il transito lungo la strada provinciale. Non potrà inoltre essere ostacolato il libero deflusso delle acque dal piano viabile, nei fossi o cunette, caditoie, ecc., al servizio della strada.
3. Il provvedimento autorizzativo (o copia del medesimo), dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori di installazione al fine di esibirlo, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza della Provincia di Cremona.
4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti dall'installazione del manufatto oggetto del provvedimento.

**Art. 29**  
**(Variazione bozzetto)**

1. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, intenda, decorsi almeno tre mesi, variare il messaggio riportato su un mezzo pubblicitario, deve inoltrare apposita istanza bollata alla Provincia di Cremona, allegando il bozzetto riguardante il nuovo messaggio e la ricevuta del versamento effettuato a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario dei diritti di istruttoria per variazione di messaggi pubblicitari, necessari al rilascio del provvedimento autorizzativo. La Provincia di Cremona è tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, decorsi i quali l'istanza si intenderà accolta.

**Art. 30**  
**(Rinnovo)**

1. L'istanza di rinnovo, regolarmente bollata, dovrà essere presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, allegando la ricevuta del versamento a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario dei diritti di



sopralluogo previsti dall'art. 23 comma 4 lett. c). del presente Regolamento, unitamente a una dichiarazione nella quale si attesti che non sono state apportate modifiche alle caratteristiche e all'ubicazione del mezzo pubblicitario rispetto a quanto precedentemente autorizzato. La modulistica necessaria per l'inoltro dell'istanza è reperibile al sito [www.provincia.cremona.it](http://www.provincia.cremona.it), presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso l'Ufficio Tecnico della Provincia - Ufficio Autorizzazioni e Concessioni.

2. Qualora siano state apportate modifiche al mezzo pubblicitario per il quale si richiede il rinnovo le stesse dovranno essere specificate allegando all'istanza il nuovo bozzetto e l'estratto di mappa con la nuova posizione previsti dall'art. 23 comma 4 lett. a) e b).

### **Art. 31**

#### **(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)**

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia di Cremona ai sensi dell'art. 405, comma 1 Reg. C.d.S., al momento del rilascio dell'autorizzazione, od anche successivamente, per intervenute e motivate esigenze;

d) fornire informazioni ed esibire l'autorizzazione o altra documentazione ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione su richiesta del personale competente in materia di viabilità addetto alla vigilanza;

e) procedere alla rimozione nel caso di decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia di Cremona.

2. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di striscioni, locandine e standardi, nonché di segni orizzontali reclamistici deve provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e grado di aderenza delle superfici stradali.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Cremona ogni variazione di residenza, domicilio, sede, ragione sociale.

**Art. 32**  
**(Voltura)**

1. Nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà di un mezzo pubblicitario autorizzato, il titolare dell'autorizzazione o il nuovo proprietario dovranno, entro 30 giorni dal trasferimento, presentare domanda, regolarmente bollata, all'Ufficio Autorizzazioni e Concessioni allegando la seguente documentazione:

- a) ricevuta del versamento effettuato a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario dei diritti di voltura;
- b) copia dell'atto di acquisto/vendita o di successione;
- c) fotocopia in carta semplice del documento d'identità del titolare dell'autorizzazione e del nuovo proprietario.

2. La Provincia provvederà ad effettuare la voltura dandone comunicazione scritta ai soggetti coinvolti.

**Art. 33**  
**(Targhetta di identificazione)**

1. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato, ad esclusione delle insegne, deve essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale devono essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1, devono essere aggiornate ad ogni

rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

3. Non sono considerate targhette identificative eventuali adesivi, calcomanie o quant'altro, apposti ad un mezzo pubblicitario che non siano conformi con quanto prescritto al comma 1 del presente articolo.

### **Art.34**

#### **(Revoca - Decadenza – Rinuncia)**

1. L'autorizzazione è revocabile dalla Provincia di Cremona nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
- b) per il venir meno delle condizioni che consentirono il rilascio del provvedimento autorizzativo.

2. Sono cause di decadenza del provvedimento:

- a) la mancata richiesta scritta alla Provincia ai fini della voltura prevista dall'art. 32, corredata della relativa documentazione, o il mancato pagamento degli oneri di voltura;
- b) la mancata apposizione della targhetta prevista dall'art. 33;
- c) il mancato pagamento del canone;
- d) ogni altra violazione delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S., del presente Regolamento e del decreto di autorizzazione.

3. In qualsiasi momento il titolare del provvedimento autorizzativo può rinunciare allo stesso dandone comunicazione scritta alla Provincia di Cremona che provvederà ad annullarlo.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, decadenza o annullamento, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla rimozione di quanto autorizzato e al ripristino dei luoghi a proprie cure e spese.

### **Art.34 bis**

#### **(Esposizione di mezzi pubblicitari e segnaletica verticale turistica, di territorio e di servizio utile con provvedimento autorizzativo scaduto)**

Le esposizioni di mezzi pubblicitari e segnaletica verticale turistica, di territorio e di servizio utile protrate oltre la scadenza sono soggette al pagamento di un'indennità

pari al canone fino all'intervenuto formale rinnovo, ovvero fino all'accertamento della volontà di non rinnovare.

## **Capitolo VI**

### **PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

#### **Art. 35**

##### **(Vigilanza)**

1. La Provincia di Cremona vigila, tramite il proprio personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi, oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Per qualunque inadempienza del soggetto titolare dell'autorizzazione, rilevata da parte del personale della Provincia addetto alla vigilanza, si applicano le disposizioni previste dall'art. 56 Regolamento C.d.S.

#### **Art. 36**

##### **(Sanzione pecuniaria)**

1. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione C.d.S. e le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Cremona, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 23 commi 11 e 12 C.d.S.
2. Ai fini dell'applicazione delle suddette sanzioni, si considerano soggetti responsabili:
  - a) il trasgressore, individuabile nell'autore materiale della violazione, cioè colui che ha collocato fisicamente il mezzo pubblicitario;
  - b) l'obbligato in via solidale, individuabile nella ditta fornitrice della pubblicità o, in mancanza di apposita targhetta identificativa, nel soggetto pubblicizzato.

### **Art. 37**

#### **(Rimozione mezzo pubblicitario collocato su suolo privato)**

1. Nel caso di collocazione di mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o comunque in contrasto con quanto stabilito dall'art. 23 comma 1 C.d.S., la Provincia di Cremona diffida il trasgressore, l'obbligato in solido e il proprietario o possessore del suolo privato nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.
2. Decorso il suddetto termine, la Provincia di Cremona provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, dandone comunicazione al trasgressore, all'obbligato in solido e al proprietario o possessore del fondo.
3. Nella suddetta comunicazione si farà riferimento alle avvenute operazioni di rimozione e alle condizioni di custodia e di ritiro del mezzo pubblicitario.
4. Trascorsi sessanta giorni dall'inizio della custodia, il mezzo pubblicitario, se non ritirato, verrà distrutto.
5. Successivamente al ritiro o alla distruzione del mezzo pubblicitario, la Provincia di Cremona provvederà ad addebitare le spese sostenute al trasgressore, all'obbligato in solido e in via tra loro solidale, al proprietario o possessore del suolo privato.
6. Chiunque viola le prescrizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23 comma 13 *bis* C.d.S..

### **Art. 38**

#### **(Rimozione mezzo pubblicitario collocato su suolo pubblico)**

1. Nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale, ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento C.d.S., la Provincia di Cremona provvede senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia dandone comunicazione al trasgressore e all'obbligato in solido.
2. Nella suddetta comunicazione si farà riferimento alle avvenute operazioni di rimozione e alle condizioni di custodia e di ritiro del mezzo pubblicitario.

3. Trascorsi sessanta giorni dall'inizio della custodia, il mezzo pubblicitario, se non ritirato, verrà distrutto.

4. Successivamente al ritiro o alla distruzione del mezzo pubblicitario, la Provincia di Cremona trasmetterà la nota delle spese sostenute al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

## **Capitolo VII**

### **CANONI**

#### **Art. 39**

#### **(Versamento canone)**

1. Il corrispettivo annuo, ai sensi dell'art. 27 comma 7 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada) e dell'art. 53 comma 7 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento del Nuovo Codice della Strada) ed i diritti di istruttoria, ai sensi dell'art. 405 comma 2 del medesimo Regolamento, verranno determinati annualmente, in base ai criteri indicati nell'ALLEGATO A del presente Regolamento.

2. Non è previsto il pagamento del canone annuo per il posizionamento delle insegne d'esercizio così come definite all'art. 4 del presente Regolamento. Sono invece soggette al pagamento del canone le insegne pubblicitarie disciplinate all'art. 4 comma 7.

3. Sono esenti dai pagamenti di cui al comma 1, gli enti locali, le associazioni Onlus e le associazioni di volontariato riconosciute, gli istituti di culto, i partiti politici ed ogni altro soggetto ad essi assimilabile.

4. La prima annualità del canone dovrà essere versata, unitamente ai diritti di istruttoria, prima del rilascio del decreto di autorizzazione. La stessa è richiesta nella misura del 100% nel caso in cui il provvedimento autorizzativo venga rilasciato nel primo semestre dell'anno di riferimento e nella misura del 50% nel caso in cui il provvedimento autorizzativo venga rilasciato nel secondo semestre dell'anno di riferimento.

Nel caso di rinnovo di provvedimento autorizzativo il canone sarà richiesto nella misura del 100% indipendentemente dalla data di rilascio dello stesso.

5. Il pagamento del canone per le annualità successive dovrà avvenire entro il 1°

aprile di ogni anno, per i canoni in scadenza nel primo semestre, ed entro il 30 settembre per quelli in scadenza nel secondo semestre.

6. Il pagamento del canone è dovuto anche:

- a) in caso di mancata esposizione del mezzo pubblicitario autorizzato;
- b) se, in caso di rinuncia, questa non fosse stata comunicata in forma scritta.

#### **Art. 40**

#### **(Mancato pagamento del canone)**

1. In caso di mancato pagamento del canone annuo entro i termini stabiliti e nel caso di cui all'art. 34 bis, si procederà alla riscossione coattiva dello stesso ai sensi di legge.

### **Capitolo VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 41**

#### **(Rinvio ad altre disposizioni)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 al Regolamento di attuazione D.P.R. 10/12/1992 n. 495 e ad ogni altra disciplina applicabile in materia.

#### **Art. 42**

#### **(Norme transitorie)**

- 1. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, restano valide fino alla scadenza.
- 2. La Giunta Provinciale potrà stabilire modalità, condizioni e criteri di eventuali rateizzazioni dei canoni annuali.

**Art. 43**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento, entrato in vigore dal 01/01/2007, è stato modificato ed integrato; tali modifiche e/o integrazioni entrano in vigore dal 28/05/2013. Al fine di agevolare la massima diffusione dello stesso presso i cittadini/utenti e i soggetti pubblici, eventualmente coinvolti a vario titolo nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi, si procede altresì alla pubblicazione del documento sul sito internet della Provincia di Cremona.



## ALLEGATO A

**A - Posizionamento di mezzi pubblicitari escluse "insegne", "preinsegne", "segnaletica verticale turistica, di territorio e di servizio utile".**

$$\text{Canone} = \text{c.u.} \times [\text{S} \times (\text{b} \times \text{h} \times \text{I}) \times \text{K}] + \text{P} + \text{D} + \text{C}$$

Dove:

**c.u.** = canone unitario riferito alla dimensione del mezzo pubblicitario

**S** - Categoria delle strade

per strade di 1ª categoria = 1,20

per strade di 2ª categoria = 0,80

per strade di 3ª categoria = 0,60

**b, h** - Base ed altezza della faccia visibile del mezzo pubblicitario, espresse in metri

**I** - Numero delle facce visibili

**K** - Coefficiente di illuminazione

Mezzo illuminato = 1,2

Mezzo non illuminato = 1

**P** - Coefficiente di maggiorazione se il mezzo è posizionato in proprietà provinciale

**D** - Coefficiente di maggiorazione se il mezzo è protetto da dispositivi di ritenuta appositamente installati

**C** - Coefficiente di maggiorazione se il mezzo è ubicato presso stazioni di servizio e di rifornimento

**B - Posizionamento di "preinsegne", "segnaletica verticale turistica, di territorio e di servizio utile" nel caso in cui tali segnali riportino il nominativo o il logo personalizzato del gestore del servizio**

Il canone è stabilito per ciascun mezzo pubblicitario/segnale in base alla categoria della strada.

**C - Posizionamento di insegne di esercizio**

Non è previsto il pagamento di alcun canone annuo.

**D - Posizionamento di insegne pubblicitarie**

$$\text{Canone} = \text{c.u.} \times [\text{S} \times (\text{b} \times \text{h} \times \text{I}) \times \text{K}]$$

Dove:

**c.u.** = canone unitario riferito alla dimensione del mezzo pubblicitario

**S** - Categoria delle strade

per strade di 1<sup>a</sup> categoria = 1,20

per strade di 2<sup>a</sup> categoria = 0,80

per strade di 3<sup>a</sup> categoria = 0,60

**b, h** - Base ed altezza della faccia visibile del mezzo pubblicitario, espresse in metri

**I** - Numero delle facce visibili

**K** - Coefficiente di illuminazione

Mezzo illuminato = 1,2

Mezzo non illuminato = 1

<b>Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>2</b>
Art. 1 (Oggetto)	2
Art. 2 (Pubblicità lungo, in prossimità e in vista della strada)	2
<b>Capitolo II MEZZI PUBBLICITARI</b>	<b>3</b>
Art. 3 (Definizione)	3
Art. 4 (Insegne)	3
Art. 5 (Preinsegna)	4
Art. 6 (Croci luminose)	4
Art. 7 (Divieti rispetto alla segnaletica stradale)	4
Art. 8 (Caratteristiche strutturali dei mezzi pubblicitari)	5
<b>Capitolo III COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI</b>	<b>5</b>
Art. 9 (Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza)	5
Art. 10 (Ubicazione in prossimità di accessi e intersezioni)	6
Art. 11 (Prescrizioni particolari per il posizionamento delle insegne)	6
Art. 12 (Criteri per il calcolo delle distanze)	6
Art. 13 (Deroghe)	7
Art. 14 (Mezzi mobili)	7
Art. 15 (Pubblicità sulle rotatorie)	8
<b>Capitolo IV</b>	<b>8</b>
<b>SEGNALETICA STRADALE TURISTICA, DI TERRITORIO E DI SERVIZIO UTILE</b>	<b>8</b>
Art. 16 (Omologazione della segnaletica)	8
Art. 17 (Utilizzo di simboli e scritte)	8
Art. 18 (Segnaletica stradale turistica e di territorio di tipo industriale, artigianale, commerciale, art. 134 del Regolamento del C.d.S.)	9
Art. 19 (Segnaletica stradale che fornisce indicazioni di servizi utili, art. 136 del Regolamento C.d.S.)	10
Art. 20 (Segnaletica non conforme)	11
<b>Capitolo V PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E RELATIVE PRESCRIZIONI</b>	<b>11</b>
Art. 21 (Oggetto dell'autorizzazione)	11
Art. 22 (Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione)	12
Art. 23 (Domanda)	12
Art. 24 (Diniego-Rilascio)	13
Art. 25 (Interruzione dei termini)	14
Art. 26 (Durata)	15
Art. 27 (Nulla-osta tecnico)	15

Art. 28 (Installazione)	16
Art. 29 (Variazione bozzetto)	16
Art. 30 (Rinnovo)	16
Art. 31 (Obblighi del titolare dell'autorizzazione)	17
Art. 32 (Voltura)	18
Art. 33 (Targhetta di identificazione)	18
Art.34 (Revoca - Decadenza - Rinuncia)	19
Art.34 bis (Esposizione di mezzi pubblicitari e segnaletica verticale turistica, di territorio e di servizio utile con provvedimento autorizzativo scaduto)	19
<b>Capitolo VI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO</b>	<b>20</b>
Art. 35 (Vigilanza)	20
Art. 36 (Sanzione pecuniaria)	20
Art. 37 (Rimozione mezzo pubblicitario collocato su suolo privato)	21
Art. 38 (Rimozione mezzo pubblicitario collocato su suolo pubblico)	21
<b>Capitolo VII CANONI</b>	<b>22</b>
Art. 39 (Versamento canone)	22
Art. 40 (Mancato pagamento del canone)	23
<b>Capitolo VIII DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>23</b>
Art. 41 (Rinvio ad altre disposizioni)	23
Art. 42 (Norme transitorie)	23
Art. 43 (Entrata in vigore)	24
<b>ALLEGATO A</b>	<b>25</b>